



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Linea Strada

Classic

PERSONA - AUTOCARRI

AUTOTASSAMETRI | AUTOBUS | MACCHINE AGRICOLE | MACCHINE OPERATRICI

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

<u>Tabella “Adempimenti in caso di sinistro”</u>	<u>pag. 1.1</u>
<u>Glossario</u>	<u>pag. 2.1</u>
<u>Sezione Persona</u>	<u>pag. 3.1</u>
<u>A) Infortuni del conducente</u>	<u>pag. 3.1</u>
• <u>Condizioni valide per tutte le Opzioni</u>	<u>pag. 3.1</u>
• <u>Rischi Assicurati</u>	<u>pag. 3.7</u>
1 - <u>Opzione “Infortuni CARD”</u>	<u>pag. 3.7</u>
2 - <u>Opzione “Infortuni del conducente”</u>	<u>pag. 3.9</u>
<u>Condizione particolare Trasportati</u>	<u>pag. 3.13</u>
3 - <u>Opzione “Infortuni del conducente e del tempo libero”</u>	<u>pag. 3.14</u>
<u>B) Sospensione della Patente</u>	<u>pag. 3.20</u>

Adempimenti in caso di sinistro

Garanzia interessata	Cosa fare ENTRO 5 GIORNI	Per la liquidazione del danno
<p>Infortuni del conducente e della Vita Privata</p> <hr/> <p>Sospensione Patente</p>	<p>Denuncia dell'Infortunio all'Agenzia a cui è assegnata la polizza o alla Direzione di Vittoria con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico in originale.</p> <hr/> <p>Denuncia all'Agenzia ed istanza per la revoca del provvedimento</p>	<p>Certificato medico attestante l'avvenuta guarigione.</p> <p>Per i colpi di frusta occorre il certificato di Pronto Soccorso in originale.</p> <p>In caso di Frattura Ossea occorre presentare copia integrale della documentazione radiologica, RNM e TAC, del verbale di Pronto Soccorso, della cartella clinica oppure di equivalente certificazione medica specialistica.</p> <p>In caso di rimborso delle spese sanitarie presentare copia integrale della cartella clinica (in caso di ricovero), della documentazione medica relativa alle cure, nonché degli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.</p> <hr/>

Ai sotto elencati termini, relativi a tutte le opzioni indicate nel capitolo “Rischi Assicurati”, le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Circolazione

Circolazione dei veicoli in moto su strada, comprendendo anche quelli momentaneamente in sosta su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ovvero tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta da Vittoria in caso di sinistro

Vittoria

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A., via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Veicoli

Gli autocarri.

Sezione Persona

A) Infortuni del conducente

“CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE OPZIONI”

Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia, per quest'ultima qualora sia determinata con manifestazioni cliniche non completamente e stabilmente controllate da specifica terapia, o dalle seguenti infermità: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, nonché da patologie che ai sensi delle norme vigenti al momento del sinistro comportano la revoca dell'abilitazione alla guida del veicolo. L'assicurazione cessa, comunque, con il loro manifestarsi e l'eventuale parte della rata di premio pagata e non goduta verrà rimborsata a richiesta del Contraente.

Possibilità da parte di Vittoria di variare le condizioni di premio.

Alla scadenza annuale, il contratto potrà essere rinnovato con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente concordate. Le nuove condizioni di tariffa si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del premio e del rilascio da parte di Vittoria dei documenti contrattuali con indicate le nuove condizioni di tariffa.

Proroga del contratto

(Solo per contratti stipulati senza RCA)

Il contratto di durata non inferiore all'anno, giunto alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti, è prorogato una o più volte per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.

La disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e, pertanto, in mancanza di disdetta, è prorogato come previsto al precedente comma.

In caso di variazioni tariffarie, il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione scritta da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede di Vittoria o presso l'Agenzia a cui la polizza è assegnata, entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall'art.1901, 2 comma, el Codice Civile (periodo di mora).

Qualora Il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova pertanto applicazione il periodo di mora di cui all'art. 1901, 2 comma del Codice Civile.

Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. Qualora l'assicurazione sia stipulata con la forma “sulla targa” il limite sussiste solo nel caso in cui a seguito di sinistro si accerti che alla guida vi era soggetto con età pari o superiore a quella indicata. Nel caso tale età fosse raggiunta nel corso della durata della polizza, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine. L'eventuale incasso dei premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, non può essere opposto ai fini della validità dell'assicurazione ed i premi pagati e non goduti verranno restituiti a fronte della richiesta del Contraente.

Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi

La denuncia dell'Infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico in originale, deve essere fatta alla Direzione di Vittoria o all'Agenzia a cui è assegnata la polizza entro 5 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui l'Assicurato/Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'Infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente Vittoria sul decorso delle lesioni.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici Vittoria e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati sono a carico dell'Assicurato. Vittoria non è tenuta a corrispondere anticipi sull'indennità.

Controversie e arbitrato irrituale

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'Infortunio, le parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Recesso dal contratto per variazioni di legge

Vittoria e il Contraente si riservano la facoltà, nel caso di modifiche delle norme di Legge concernenti la circolazione, di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni da darsi con lettera raccomandata. In tal caso verrà rimborsata al Contraente la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Procedimento di Mediazione

Ad eccezione delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28"). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il Contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata

partecipazione. Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo di regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

Caso di Invalidità permanente

Se l'Infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato facendo riferimento a quanto riportato agli articoli "Criteri di indennizzo" e "Tabella di accertamento per il caso di invalidità permanente".

Criteri di indennizzo

Vittoria corrisponde l'indennità per le sole conseguenze dell'Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dall'articolo "Persone non assicurabili".

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

In caso l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nel caso di ernia che risulti compresa in garanzia, l'indennizzo è riconosciuto come segue:

- se l'ernia è operabile Vittoria riconoscerà un grado di invalidità permanente forfettario pari all'1% con il massimo indennizzo di € 3.000;
- se l'ernia non risulta operabile, Vittoria riconoscerà postumi invalidanti fino al massimo del 9% dell'Invalidità Permanente Totale. La liquidazione avverrà al netto delle franchigie previste.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione potrà essere rimessa al Collegio Medico di cui all'articolo "Controversie e arbitrato irrituale".

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella "Tabella di accertamento per il caso di invalidità permanente", l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l'indennizzo sia stato offerto in misura determinata e non ancora pagato, Vittoria paga agli eredi dell'assicurato l'importo offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Tabella di accertamento per il caso di invalidità permanente

Se l'Infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, il grado di invalidità permanente è accertato facendo anche convenzionalmente riferimento ai valori indicati nella seguente tabella:

Casi di Invalidità Permanente	%
perdita totale, anatomica o funzionale di:	
un arto superiore	70%
una mano o un avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
la falange ungueale del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
anchilosi della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole , ma con immobilità della scapola	25%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%
paralisi completa del nervo radiale	35%
paralisi completa del nervo ulnare	20%
amputazione di un arto inferiore:	
al di sopra della metà della coscia	70%
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
un piede	40%
ambidue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
la falange ungueale dell'alluce	2,5%
anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%

anchilosi del ginocchio in estensione	25%
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%
paralisi completa dello sciatico-popliteo-esterno (SPE)	15%
un occhio	25%
ambedue gli occhi	100%
sordità completa da un orecchio	10%
sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cune di:	
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
12a dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di metamero sacrale	3%
esiti di frattura di metamero coccigeo con callo deforme	5%
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Lesione al rachide cervicale

In caso di Infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che comporti **lesione al rachide cervicale** ("colpo di frusta"), certificata da documento emesso dal presidio di Pronto Soccorso, è riconosciuto un grado di invalidità permanente forfettaria pari all'1% con il massimo indennizzo di € 1.000, senza necessità di sottoporre il danneggiato a visita medico legale.

Rischi non assicurati

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo a motore se il Conducente è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo nel caso di sinistro causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e, comunque, idonea a condurre veicoli della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro. Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze fisiche subite dal conducente nel sinistro;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche;
- nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;

- e) durante la circolazione su pista (autodromi e similari);
- f) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- g) nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio oppure del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza;

PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

_ durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente.

PER I VEICOLI CON TARGA IN PROVA

_ (art. 98 del Codice della Strada e successive modifiche), se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano l'utilizzo.

PER I VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

_ se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza, o il veicolo non è guidato dal Proprietario, da un suo dipendente autorizzato o da un suo collaboratore legittimamente abilitato alla guida (legge 21/1992).

- h) da affezione, contagio, intossicazione;
- i) da azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato.
- l) che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti e a scorie nucleari;
- m) conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- n) occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, quali ad esempio la rissa, salvo che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo;
- o) manifestazioni epilettiche.

Non rientrano, altresì, in garanzia le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da Infortunio; le ernie di origine non traumatica e le rotture sottocutanee dei tendini.

Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di Legge.

RISCHI ASSICURATI

OPZIONE “INFORTUNI CARD”

Glossario

Infortunio

E' considerato Infortunio il caso di sinistro CARD a cui sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n° 209 e del relativo regolamento attuativo (d.p.r. 18 luglio 2006, n° 254) e successive modifiche che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza un'invalità permanente.

In ogni caso l'evento deve avere una causa fortuita, violenta ed esterna.

Sinistro Card

L'evento dovuto alla circolazione stradale a cui sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n° 209 e del relativo regolamento attuativo (d.p.r. 18 luglio 2006, n° 254) e successive modifiche.

Veicoli

I ciclomotori, i motocicli, i motocarri, le autovetture e gli autocarri.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata esclusivamente in caso di Infortunio subito dal conducente mentre è alla guida del veicolo assicurato con Vittoria ed in caso di Sinistro CARD.

E' assicurato il solo caso “invalità permanente”.

L'assicurazione è prestata nella forma “sulla targa” ed è operante se:

- il conducente è munito della prescritta abilitazione in base alle disposizioni vigenti;
- l'uso del veicolo avviene con il consenso del Contraente o di chi ha il diritto di disporne;
- il veicolo è assicurato con Vittoria per la garanzia di Responsabilità Civile Auto.

Attivazione della garanzia

L'indennizzo è corrisposto solo nei casi di responsabilità, parziale o totale, dell'assicurato come risultante dall'istruttoria del Sinistro Card rubricato da Vittoria per la garanzia r.c. auto. In caso di responsabilità totale dell'assicurato, Vittoria corrisponderà l'indennizzo considerando l'intero capitale assicurato; in caso di corresponsabilità, di qualsiasi grado, dell'assicurato, Vittoria corrisponderà l'indennizzo considerando convenzionalmente il capitale assicurato ridotto del 50%.

Se l'assicurato non ha alcuna responsabilità ed è, quindi, stata accertata la totale responsabilità di un terzo, Vittoria non corrisponderà alcun indennizzo.

Nel caso di controversie in merito al grado di responsabilità e nel caso l'assicurato abbia fatto ricorso alle vie legali, per la determinazione dell'indennizzo si farà riferimento al grado di responsabilità definito agli esiti del processo di 1° grado. Qualora la controversia non si risolva entro un anno dalla data di inizio del processo di 1° grado, Vittoria corrisponderà all'assicurato, in misura forfettaria, un importo pari al 50% dell'indennizzo determinato ai sensi di polizza.

Proroga del contratto

Il contratto, stipulato senza tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova pertanto applicazione il periodo di mora di cui all'art. 1901, 2 comma del Codice Civile.

Caso Invalidità Permanente - Determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata tenendo conto:

- del grado di responsabilità totale oppure parziale;
- del grado di invalidità permanente accertata dal medico di Vittoria anche con riferimento ai valori indicati nella tabella riportata nell'articolo "Tabella di accertamento per il caso di invalidità permanente" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni".

Vittoria indennizza le sole lesioni fisiche, oggettivamente constatabili, le quali abbiano avuto per conseguenza un'invalidità permanente, con il limite massimo del 9%. Pertanto, qualora, vengano accertati postumi invalidanti superiori al 9%, Vittoria indennizza un grado massimo di invalidità permanente pari al 9%.

Franchigia per il caso di Invalidità Permanente Parziale

Non è prevista alcuna franchigia.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana.

OPZIONE “INFORTUNI DEL CONDUCENTE”

Glossario

Frattura Ossea

Interruzione della continuità di un osso, parziale o totale, strumentalmente accertata prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna (sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee e i distacchi cartilaginei).

Infortunio

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la **morte**, un'**invalidità permanente**, un **ricovero** in istituto di cura, una **Frattura Ossea**, un **rimborso di spese sanitarie**.

Istituto di cura

L'ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

Ricovero

La degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, esclusivamente in caso di Infortunio subito dal conducente durante la circolazione dei Veicoli assicurati.

Sono assicurati i casi: “morte”, “invalidità permanente”, “ricovero” e “rimborso spese sanitarie”.

L'assicurazione è prestata nelle seguenti forme:

- A. nominativa
- B. sulla targa

La garanzia è operante, in entrambe le sue forme, se il conducente è munito della prescritta abilitazione in base alle disposizioni vigenti.

Per la sola forma “sulla targa”, la garanzia è operante se l'uso del veicolo avviene con il consenso del Contraente o di chi ha il diritto di disporne.

Fermo quanto sopra esposto, l'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'Assicurato:

- a. sale a bordo al momento in cui ne è disceso;
- b. a terra, durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
- c. a terra, nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.

Estensioni di garanzia

Fatto salvo quanto previsto all'articolo “Rischi non assicurati” delle “Condizioni valide per tutte le opzioni”, sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- maleore o incoscienza;

- caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e slavine;
- causati da incendio, esplosione, scoppio, verificatisi durante la circolazione del veicolo.

Sono altresì considerati infortuni:

- i colpi di sole e di calore;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo identificato in polizza;
- l'assideramento o congelamento, la folgorazione;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze.

Infortuni causati da colpa grave - tumulti popolari - rischio guerra

L'assicurazione comprende, a parziale deroga:

- dell'art. 1900 del Codice Civile, gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato;
- dell'art. 1912 del Codice Civile, gli infortuni derivanti da tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva nonché gli infortuni avvenuti all'estero (fatta eccezione per il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, guerra civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

Caso Morte

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, Vittoria corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati, o in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo Infortunio, Vittoria corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

Morte presunta

Vittoria indennizza la somma prevista per il caso di morte qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso.

In questi casi l'indennizzo ai beneficiari avverrà:

- trascorsi almeno 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile;
- sempreché nel frattempo non siano emersi elementi tali da rendere non indennizzabile l'Infortunio.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da Infortunio indennizzabile, Vittoria avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, da parte dei beneficiari o per loro conto dall'Assicurato, l'Assicurato medesimo potrà fare valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente riportata nell'evento di cui sopra.

Caso Invalidità Permanente - Determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata tenendo conto del grado di invalidità permanente accertata dal medico di Vittoria anche con riferimento ai valori

indicati nella tabella riportata nell'articolo "Tabella di accertamento per il caso di invalidità permanente" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni".

Franchigia per il caso di Invalidità Permanente Parziale

L'indennizzo per l'invalidità permanente parziale è corrisposto come segue:

- sulla parte di somma assicurata fino a € 100.000 l'indennizzo per invalidità permanente parziale viene riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia;
- sulla parte di somma assicurata eccedente € 100.000:
 - o per invalidità permanente parziale pari o inferiore al 3%, non è dovuto alcun indennizzo;
 - o per invalidità permanente parziale superiore al 3%, l'indennizzo viene riconosciuto solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente il 3%;

Qualora il grado liquidabile di invalidità permanente parziale, tenuto conto anche di quanto disposto all'articolo "Criteri di indennizzo" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni", in caso di condizioni fisiche o patologiche preesistenti, sia pari o superiore al 70% della totale, Vittoria corrisponderà l'indennizzo come se l'invalidità permanente fosse totale, pagando l'intera somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Indennità aggiuntiva per grandi invalidità

In caso di Infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini, come conseguenza diretta ed esclusiva, una invalidità permanente accertata di grado superiore al 65% della totale, Vittoria corrisponderà per un periodo massimo di tre annualità un'ulteriore indennità di importo annuo pari al 15% della somma per la quale l'infortunato risulta assicurato, con il limite di Euro 13.000 all'anno.

Cinture di sicurezza

Nel caso di sinistro che provochi la morte o una invalidità permanente le somme assicurate per il caso di Morte e di Invalidità Permanente indicate sul simplo di polizza vengono diminuite del 50% se risulta che il conducente, al momento del sinistro, non aveva le cinture di sicurezza regolarmente allacciate.

Ricovero a seguito di Infortunio – Frattura Ossea

a) In caso di ricovero in Istituto di Cura reso necessario da Infortunio, non escluso ai sensi di polizza, Vittoria assicura, per ogni pernottamento e per un periodo massimo di 300 giorni per anno assicurativo, la corresponsione dell'indennità pattuita in polizza. L'indennizzo per il ricovero verrà corrisposto dal giorno del ricovero fino a quello dell'avvenuta dimissione.

La giornata di entrata e quella di uscita dall'Istituto di Cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

In caso di Frattura Ossea, in alternativa alla garanzia "Ricovero a seguito di Infortunio", l'Assicurato può optare per la liquidazione dell'indennità di cui al seguente punto b).

b) In alternativa alla garanzia "Ricovero a seguito di Infortunio" oppure quando l'Infortunio non abbia reso necessario il ricovero, in caso di Frattura Ossea, Vittoria corrisponde un'indennità giornaliera, di importo pari a quella da ricovero, per ciascun giorno di prognosi iniziale risultante dal verbale di Pronto Soccorso, dalla cartella clinica o da equivalente certificazione medica specialistica.

Qualora, al termine dei giorni di prognosi iniziale, sia necessario un ulteriore periodo di tempo affinché la frattura sia consolidata (circostanza strumentalmente accertata), Vittoria corrisponde, per ciascun giorno, la metà dell'indennità assicurata. Complessivamente, Vittoria corrisponderà l'indennità giornaliera per un periodo massimo di 30 giorni per evento e per anno assicurativo.

In caso di Frattura Ossea, l'Assicurato o gli aventi diritto, oltre a essere tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo "Denuncia dell'Infortunio ed obblighi relativi", devono presentare copia integrale della documentazione radiologica, RNM e TAC, del verbale di Pronto Soccorso, della cartella clinica oppure di equivalente certificazione medica specialistica.

Rimborso delle spese sanitarie a seguito di Infortunio

In caso di Infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, Vittoria rimborsa, fino a concorrenza del capitale indicato in polizza per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, le spese effettivamente sostenute per:

- a) prestazioni sanitarie durante il ricovero con o senza intervento chirurgico:
 - onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, endoprotesi ed apparecchi terapeutici applicati durante l'intervento;
 - rette di degenza, con il limite giornaliero del 2% del capitale indicato in polizza;
 - assistenza medica ed infermieristica, cure, fisiochinesiterapia, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
- b) prestazioni sanitarie successive al ricovero:
 - visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi al ricovero purché prescritti dal medico curante;
- c) il trasporto dell'Assicurato con ambulanza all'istituto di cura, da un istituto di cura all'altro e per il ritorno a casa, fino a concorrenza del 10% del capitale assicurato, con il limite di € 500 (la necessità del trasporto deve essere certificata da un medico);
- d) primo acquisto di protesi ortopediche anche sostitutive di parte anatomica, rese necessarie da Infortunio, le spese sostenute per l'acquisto o noleggio (per un anno) di carrozzelle ortopediche, nonché le spese per l'acquisto di mezzi di contenzione, fino a concorrenza di € 500;
- e) cure ed applicazioni, inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, effettuati entro due anni dall'Infortunio e sempreché la polizza sia in vigore, resi necessari per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici al volto provocati dall'Infortunio, fino a concorrenza del 20% della somma assicurata, con il massimo di € 750.

Per le prestazioni sanitarie successive al ricovero relative alla fisiochinesiterapia ed ai mezzi di contenzione, il rimborso viene effettuato se l'invalidità permanente è superiore al 3% della totale.

In caso di sinistro l'Assicurato o gli aventi diritto, oltre a essere tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo "Denuncia dell'Infortunio ed obblighi relativi", devono presentare copia integrale della cartella clinica (in caso di ricovero), della documentazione medica relativa alle cure, nonché degli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.

Il rimborso viene effettuato a cura ultimata.

Vittoria corrisponde all'Assicurato l'indennità forfettaria di Euro 50 per ciascun sinistro comportante ricovero a titolo di concorso spese per il rilascio della cartella clinica relativa al sinistro denunciato

Estensione territoriale.

La garanzia opera in tutto il mondo. In ogni caso il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia con moneta legalmente in corso al momento del sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizione particolare trasportati (valida solo per autovetture ad uso privato)

La garanzia si intende estesa ai trasportati del veicolo identificato in polizza, per le medesime somme assicurate per il conducente. La garanzia è operante soltanto se:

- il conducente sia persona munita di prescritta abilitazione;
- il trasporto venga effettuato in base al numero di posti previsti dalla carta di circolazione;
- il veicolo non venga adibito ad uso diverso da quello indicato dalla carta di circolazione;
- l'uso del veicolo avvenga con il consenso del Contraente o di chi ha diritto a disporne.

Glossario

Frattura ossea

Interruzione della continuità di un osso, parziale o totale, strumentalmente accertata prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna (sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee e i distacchi cartilaginei).

Infortunio

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la **morte**, un'**invalidità permanente**, un **ricovero** in istituto di cura, una **Frattura Ossea**, un **rimborso di spese sanitarie**.

Istituto di cura

L'ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

Nucleo Familiare

Il nucleo composto dal Contraente, il coniuge o il convivente more uxorio, i figli anche se non conviventi, se fiscalmente a carico. Tutti i componenti devono risultare iscritti, unitamente al Contraente, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia al momento del sinistro.

Ricovero

La degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.

Vita Privata

L'insieme delle attività che esulano da quelle lavorative a carattere professionale (principali o secondarie) e da eventuali altre attività lavorative occasionali. Le attività scolastiche degli studenti, il lavoro esplicato per il governo della propria casa, del giardino, dell'orto, nonché per altri comuni scopi familiari, non sono considerati "attività lavorative" ai fini della presente garanzia e rientrano pertanto nella definizione di "Vita Privata".

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione, sino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, vale in caso di Infortunio che il Contraente ed i componenti del suo Nucleo Familiare subiscano in dipendenza delle evenienze della Vita Privata.

Sono compresi gli infortuni subiti dagli assicurati nella loro qualità di:

- conducenti o trasportati dei Veicoli assicurati;
- passeggeri su mezzi di trasporto pubblici, terrestri o marittimi, su autobus in servizio privato, su aerei ed elicotteri, entro i limiti previsti dall'articolo "Infortuni aeronautici" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni".

L'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'Assicurato:

- a. sale a bordo al momento in cui ne è disceso;
- b. a terra, durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la

ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;

- c. a terra, nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.

Sono assicurati i casi: "morte", "invalidità permanente", "ricovero" e "rimborso spese sanitarie".

L'assicurazione è prestata a favore del Contraente (persona fisica) identificato in polizza e dei componenti del suo nucleo familiare.

Estensioni

Fatto salvo quanto previsto all'articolo "Rischi non assicurati" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni", la garanzia opera inoltre per gli infortuni derivanti da:

- malore o incoscienza;
- immersioni in apnea;
- pratica dell'idrosci e dello sci (anche nelle zone appositamente attrezzate dei ghiacciai);
- esercizio di giochi ed attività sportive di pratica comune, purché a carattere dilettantistico o ricreativo ed escluso comunque quanto indicato all'articolo "Rischi non assicurati" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni".

Sono altresì considerati infortuni:

- colpi di sole o di calore;
- asfissia non di origine morbosa;
- annegamento;
- assideramento o congelamento, la folgorazione;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- strappi muscolari;
- le affezioni derivanti da morsi di animali, punture di aracnidi o insetti escluse, per questi ultimi, quelle delle quali gli insetti sono portatori necessari.

Infortuni causati da colpa grave - tumulti popolari - rischio guerra

L'assicurazione comprende, a parziale deroga:

- dell'art. 1900 del Codice Civile, gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato;
- dell'art. 1912 del Codice Civile, gli infortuni derivanti da tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva nonché gli infortuni avvenuti all'estero (fatta eccezione per il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, guerra civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

Rischi non assicurati

Ad integrazione di quanto disciplinato dall'articolo "Rischi non assicurati" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni", sono esclusi gli infortuni:

- a) derivanti dalla pratica di pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai (salvo, in quest'ultimo caso, nelle aree appositamente attrezzate per la pratica dello sci), arrampicata libera (free climbing), salto dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, immersioni con

- autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere (e quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero, parapendio ed altri simili), equitazione durante gare e relative prove, sci fuori pista, sci acrobatico, sci estremo, sci - alpinismo, snow-board acrobatico ed estremo, kitesurf, snow-kite, bob, hockey, rugby, football americano, bungee jumping, down hill, rafting, discesa di rapide, skeleton, slittino, torrentismo, canyoning, hydrospeed, canoa e kayak che comporti discesa di rapide;
- b) derivanti dalla partecipazione a gare calcistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo, e a gare ippiche e relative prove;
- s) derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente (gare, allenamenti, prove);
- c) subiti durante l'uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei, salvo quanto precisato all'art. "Infortuni Aeronautici";
- d) verificatisi durante l'uso di veicoli o natanti a motore, nella partecipazione a corse, gare (e relative prove, collaudi, allenamenti), "prove libere" all'interno di autodromi e/o motodromi, salvo che si tratti di regolarità pura;
- e) causati da contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
- f) subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell'Assicurato.

Caso Morte

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, Vittoria corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati, o in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo Infortunio, Vittoria corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

Morte presunta

Vittoria indennizza la somma prevista per il caso di morte qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso.

In questi casi l'indennizzo ai beneficiari avverrà:

- trascorsi almeno 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile;
- sempreché nel frattempo non siano emersi elementi tali da rendere non indennizzabile l'Infortunio.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da Infortunio indennizzabile, Vittoria avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, da parte dei beneficiari o per loro conto dall'Assicurato, l'Assicurato medesimo potrà fare valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente riportata nell'evento di cui sopra.

Caso Invalidità Permanente - Determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata tenendo conto:

- del grado di invalidità permanente accertato dal medico di Vittoria anche con riferimento ai valori indicati nella tabella riportata nell'articolo "Tabella di accertamento per il caso di invalidità permanente" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni";

- che la somma assicurata per ciascuna garanzia si intende ripartita, in parti eguali, tra tutti i componenti del nucleo familiare al momento del sinistro

Franchigia per il caso di Invalidità Permanente Parziale

L'indennizzo per l'invalidità permanente parziale è corrisposto come segue.

A) Sinistro subito dagli assicurati in qualità di conducenti o di trasportati dei Veicoli assicurati:

- sulla parte di somma assicurata fino a € 100.000 l'indennizzo per invalidità permanente parziale viene riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia;
- sulla parte di somma assicurata eccedente € 100.000:
 - o per invalidità permanente parziale pari o inferiore al 3%, non è dovuto alcun indennizzo;
 - o per invalidità permanente parziale superiore al 3%, l'indennizzo è riconosciuto solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente il 3%.

B) Sinistro relativo ai rischi diversi da quelli di cui al punto A):

su tutta la somma assicurata:

- o per invalidità permanente parziale pari o inferiore al 3%, non è dovuto alcun indennizzo;
- o per invalidità permanente parziale superiore al 3%, l'indennizzo è riconosciuto solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente il 3%.

Qualora il grado liquidabile di invalidità permanente parziale, tenuto conto anche di quanto disposto all'articolo "Criteri di indennizzo" delle "Condizioni valide per tutte le opzioni", in caso di condizioni fisiche o patologiche preesistenti, sia pari o superiore al 70% della totale, Vittoria corrisponderà l'indennizzo come se l'invalidità permanente fosse totale, pagando l'intera somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Indennità aggiuntiva per grandi invalidità

In caso di Infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini, come conseguenza diretta ed esclusiva, una invalidità permanente accertata di grado superiore al 65% della totale, Vittoria corrisponderà per un periodo massimo di tre annualità un'ulteriore indennità di importo annuo pari al 15% della somma per la quale l'infortunato risulta assicurato, con il limite di Euro 13.000 all'anno.

Ricovero a seguito di Infortunio – Frattura Ossea

a) In caso di ricovero in Istituto di Cura reso necessario da Infortunio, non escluso ai sensi di polizza, Vittoria assicura, per ogni pernottamento e per un periodo massimo di 300 giorni per anno assicurativo, la corresponsione dell'indennità pattuita in polizza. L'indennizzo per il ricovero verrà corrisposto dal giorno del ricovero fino a quello dell'avvenuta dimissione.

La giornata di entrata e quella di uscita dall'Istituto di Cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

In caso di Frattura Ossea, in alternativa alla garanzia "Ricovero a seguito di Infortunio", l'Assicurato può optare per la liquidazione dell'indennità di cui al seguente punto b).

b) In alternativa alla garanzia "Ricovero a seguito di Infortunio" oppure quando l'Infortunio non abbia reso necessario il ricovero, in caso di Frattura Ossea, Vittoria corrisponde un'indennità giornaliera, di importo pari a quella da ricovero, per ciascun giorno di prognosi iniziale risultante dal verbale di Pronto Soccorso, dalla cartella clinica o da equivalente certificazione medica specialistica.

Qualora, al termine dei giorni di prognosi iniziale, sia necessario un ulteriore periodo di tempo affinché la frattura sia consolidata (circostanza strumentalmente accertata), Vittoria corrisponde, per ciascun giorno, la metà dell'indennità assicurata. Complessivamente, Vittoria corrisponderà l'indennità giornaliera per un periodo massimo di 30 giorni per evento e per anno assicurativo.

In caso di Frattura Ossea, l'Assicurato o gli aventi diritto, oltre a essere tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo "Denuncia dell'Infortunio ed obblighi relativi", devono presentare copia integrale della documentazione radiologica, RNM e TAC, del verbale di Pronto Soccorso, della cartella clinica oppure di equivalente certificazione medica specialistica.

Rimborso delle spese sanitarie a seguito di Infortunio

In caso di Infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, Vittoria rimborsa, fino a concorrenza del capitale indicato in polizza per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, le spese effettivamente sostenute per:

- a) prestazioni sanitarie durante il ricovero con o senza intervento chirurgico:
 - onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, endoprotesi ed apparecchi terapeutici applicati durante l'intervento;
 - rette di degenza, con il limite giornaliero del 2% del capitale indicato in polizza;
 - assistenza medica ed infermieristica, cure, fisiochinesiterapia, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
- b) prestazioni sanitarie successive al ricovero:
visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi al ricovero purché prescritti dal medico curante;
- c) il trasporto dell'Assicurato con ambulanza all'istituto di cura, da un istituto di cura all'altro e per il ritorno a casa, fino a concorrenza del 10% del capitale assicurato, con il limite di € 500 (la necessità del trasporto deve essere certificata da un medico);
- d) primo acquisto di protesi ortopediche anche sostitutive di parte anatomica, rese necessarie da Infortunio, le spese sostenute per l'acquisto o noleggio (per un anno) di carrozzelle ortopediche, nonché le spese per l'acquisto di mezzi di contenzione, fino a concorrenza di € 500;
- e) cure ed applicazioni, inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, effettuati entro due anni dall'Infortunio e sempreché la polizza sia in vigore, resi necessari per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici al volto provocati dall'Infortunio, fino a concorrenza del 20% della somma assicurata, con il massimo di € 750.

Per le prestazioni sanitarie successive al ricovero relative alla fisiochinesiterapia ed ai mezzi di contenzione, il rimborso viene effettuato se l'invalidità permanente è superiore al 3% della totale.

In caso di sinistro l'Assicurato o gli aventi diritto, oltre a essere tenuti agli adempimenti previsti da "Denuncia dell'Infortunio ed obblighi relativi", devono presentare copia integrale della cartella clinica (in caso di ricovero), della documentazione medica relativa alle cure, nonché degli originali delle relativa notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.

Il rimborso viene effettuato a cura ultimata.

Vittoria corrisponde all'Assicurato l'indennità forfettaria di Euro 50 per ciascun sinistro comportante ricovero a titolo di concorso spese per il rilascio della cartella clinica relativa al sinistro denunciato

Calamità naturali.

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, la garanzia opera per gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni o inondazioni.

Resta però convenuto che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca, in un unico evento (intendendosi per evento tutti gli infortuni avvenuti in un arco di tempo della durata di 72 ore consecutive), più Assicurati con Vittoria, **l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 4.000.000 per tutti gli indennizzi.**

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.

La presente garanzia non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad 1 anno.

Infortuni aeronautici (condizione non valida per il personale aeronavigante).

La garanzia opera per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Enti/Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e da Aeroclubs.

Il rischio aereo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile per intraprendere un viaggio e cessa quando ne è disceso. Il rischio di salita e discesa è considerato rischio aereo.

La presente garanzia è estesa agli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale.

Se più Assicurati subiscono un Infortunio nello stesso evento, l'esborso a carico di Vittoria non potrà superare la somma di Euro 6.500.000, complessivamente per aeromobile, relativamente al rischio di volo, restando inteso che in detto limite rientrano anche gli indennizzi riferentisi ad altri Assicurati per lo stesso rischio con altre eventuali polizze stipulate dallo stesso Contraente con Vittoria.

Pertanto, qualora i predetti indennizzi calcolati per le singole polizze dovessero eccedere, nel totale, tale importo, gli stessi verranno ridotti con imputazione proporzionale ai capitali previsti sulle singole polizze stipulate con Vittoria.

La presente garanzia non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad 1 anno.

Il limite per aeromobile sopra indicato non è soggetto ad adeguamento.

Estensione territoriale.

La garanzia opera in tutto il mondo. In ogni caso il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia con moneta legalmente in corso al momento del sinistro.

B) Sospensione della patente

Oggetto dell'assicurazione

Vittoria, fino ad un periodo di 365 giorni per anno assicurativo, si obbliga a corrispondere all'Assicurato/Contraente o, se diverso, all'Assicurato indicato in polizza, l'indennità giornaliera pattuita nel caso venga sospesa la patente italiana di abilitazione a condurre veicoli a motore in conseguenza di incidente della circolazione che abbia causato la morte o lesioni alla persona di terzi a condizione che il medesimo sia avvenuto nel corso della garanzia e non in violazione di uno o più articoli del Codice della Strada oppure che sia stato accolto il ricorso proposto contro il provvedimento.

La garanzia è operante anche a seguito di violazione del Codice della Strada, solo per persone giuridiche ed unicamente per risarcire i danni economici subiti dal datore di lavoro o dall'azienda a seguito dell'adozione delle misure di sospensione o di ritiro del documento nei confronti di soggetti operanti presso di essi, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio di attività cui sono adibiti, con le seguenti limitazioni:

- esclusione dell'operatività della garanzia in caso di sospensione/ritiro della patente a seguito del superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h (art. 142 CdS);
- riduzione del 50% del pagamento della diaria pattuita in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o in caso di rifiuto a sottoporsi all'alcool test.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato, ove sia imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso, venga prosciolto o assolto dall'imputazione e che l'incidente si verifichi mentre l'Assicurato si trova alla guida di veicolo per il quale risulta abilitato da regolare patente di guida la cui categoria è riportata in polizza.

L'assicurazione è prestata, secondo la scelta risultante in polizza:

- A. "Sulla targa" – è assicurato il Conducente del veicolo specificamente identificato in polizza;
- B. "Nominativa" – è assicurata la persona nominalmente indicata in polizza.

Delimitazioni dell'assicurazione

L'assicurazione non è operante se:

- la patente non è valida e regolare in relazione al veicolo guidato al momento del sinistro;
- se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- se al momento dell'incidente il veicolo condotto dall'Assicurato non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge;
- nel caso di revoca della patente.

L'assicurazione non opera altresì nel caso che la patente venga sospesa in relazione a fatti diversi, ancorché concomitanti, da quelli assicurati.

Denuncia dei sinistri - obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve informare Vittoria, per raccomandata o per fax, dell'avvenuta sospensione della patente entro e non oltre il quinto giorno dal provvedimento, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità e i motivi che lo hanno determinato.

L'Assicurato è tenuto, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, a promuovere l'azione tendente ad ottenere la revoca del provvedimento adottato. L'Assicurato deve dare immediato avviso a Vittoria dell'avvenuta restituzione della patente.

Pagamento delle indennità

Fermo quanto disposto dal punto "Pagamento dell'indennizzo", l'indennità giornaliera pattuita viene corrisposta a periodi mensili posticipati, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la sospensione della patente e fino a quando sussiste tale sospensione. In caso di morte dell'Assicurato durante la sospensione della patente, Vittoria non è tenuta a corrispondere alcuna ulteriore indennità. Liquiderà tuttavia le indennità maturate fino al giorno del decesso agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Sezione I n. 1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB013901XVPE-EDZ-0119 - LINEA STRADA CLASSIC - PERSONA - AUTOCARRI
AUTOTASSAMETRI - AUTOBUS- MACCHINE AGRICOLE - MACCHINE OPERATRICI